

TUTTO SU SISMABONUS

Redazione INGENIO -

*Il **Sismabonus** è la detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi in zone a rischio sismico in zone 1, 2 e 3. L'agevolazione è soggetta a numerosi provvedimenti, interpretazioni, circolari ... e le stesse percentuali variano di caso in caso, e anche nel tempo. E oggi ancor più con il **Superbonus 110%**. Con questa pagina INGENIO vuole dare una guida al lettore aggiornata con tutti i riferimenti e i collegamenti ai nostri approfondimenti sui singoli punti.*



Aggiornamenti su SISMABONUS

Ecco di seguito gli aggiornamenti su SISMABONUS e SUPERBONUS ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.

Dal 15 ottobre 2020 via alle opzioni cessione credito o sconto in fattura. Software e manuale utente

7 settembre 2020: come annunciato dall'Agenzia delle Entrate, dal prossimo 15 ottobre via libera per l'[esercizio dell'opzione](#) necessaria per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. L'opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite ma sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. [Il Fisco ha quindi implementato il](#)

[software](#) Comunicazione cessione crediti/sconti (CCIRE) che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti, rendendo inoltre disponibile un manuale utente in pdf.

Circolare e provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate

8 agosto 2020 - Con la circolare 24/E dell'8 agosto 2020 e il provvedimento 283847/2020, l'Agenzia delle Entrate ha messo i puntini sulle i pubblicando le [regole definitive](#) per beneficiare del Superbonus previsto dall'art.119 del DL Rilancio, che va a sommarsi ai due decreti attuativi ([Prezzi](#) e [Asseverazioni](#)) del MISE.

Decreto Prezzi definitivo

7 agosto 2020 - Il decreto del MISE - firmato e pubblicato - definisce i [requisiti tecnici](#) che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, comma 220 della legge 160/2019 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il [Superbonus 110%](#), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Decreto Asseverazioni Sismabonus

6 agosto 2020 - Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, firma il [decreto ministeriale 329/2020](#) contenente le modifiche al *DM 58/2017 Linee guida per la classificazione del rischio sismico alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito nella Legge 77/2020)*. Allegati al Decreto i *moduli (di asseverazione)* che i tecnici (Progettista, DL, Collaudatore) dovranno redigere per consentire che tali interventi possano rientrare tra quelli detraibili al 110%

Decreto Asseverazioni definitivo

5 agosto 2020 - il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha firmato il [decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell'asseverazione](#) agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal DL Rilancio.

Decreto Prezzi e Asseverazioni

31 luglio 2020 - Disponibili i testi/bozze (entrambe datate 29 luglio 2020) del DM Requisiti Tecnici, cd. [Decreto Prezzi](#), che fissa i nuovi valori limite che devono assicurare gli elementi edilizi riqualificati o sostituiti in seguito ad interventi migliorativi dell'efficienza energetica, e del [Decreto Asseverazioni](#), che contiene i termini e le modalità di trasmissione dell'asseverazione, le verifiche ai fini dell'accesso alla cessione o allo sconto in fattura, i controlli a campione, le sanzioni, la comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Mef, la rendicontazione delle attività. Parte fondamentale è dedicata alle caratteristiche delle polizze assicurative che i tecnici abilitati (professionisti tecnici) devono stipulare per 'essere in regola'.

Anticipazioni del Ministro Patuanelli

29 luglio 2020 - Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli anticipa i [contenuti dei decreti attuativi](#) "Requisiti Tecnici/Prezzi" e "Asseverazioni" propedeutici alla corretta fruizione del Superbonus 110%. Restiamo in attesa comunque dei decreti attuativi

Guida Applicativa dell'Agenzia dell'entrate sul SuperBonus 110%

24 luglio 2020 - pubblicata la [guida pratica](#) dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%: il Fisco spiega, attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.

Conversione in legge del Decreto Rilancio

18 luglio 2020 - la conversione in legge del [decreto Rilancio](#), approvata in via definitiva dal Senato il 16 luglio 2020, e pubblicata come legge 77/2020 nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, ne ha portato il valore addirittura al [110%](#) (in alcuni casi), importanti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, e soggetti a costante attenzione dei provvedimenti governativi e dei pareri dell'agenzia delle entrate.



SINTESI

- A cosa si applica
- Chi lo può applicare
- Quali percentuali
- Gli importi

Per approfondire [ecco la nostra tabella](#) che riprende la lista dei singoli interventi di EcoBonus e SismaBonus all'interno Superbonus ammessi.



I REQUISITI

Il Sismabonus oggi: varie possibilità

Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico

In linea generale gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:

1. demolizione e ricostruzione totale;
2. interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma;
3. interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati.

Il Sismabonus standard

- **Sismabonus**: le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003). Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. NB - si ha diritto al Sismabonus anche in caso di abbattimento e successiva ricostruzione di un immobile purché ricostruito con la medesima volumetria dell'edificio precedente. La ricostruzione (dopo demolizione) senza aumento di volumetria deve risultare nel titolo

amministrativo (permesso di costruire e SCIA) che autorizza i lavori, che deve indicare che si tratta di lavori di ‘conservazione del patrimonio edilizio’ e non di nuova costruzione: di fatto, quindi, le asseverazioni dei professionisti tecnici a corredo devono essere allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla richiesta del permesso di costruire. Si ha diritto al bonus anche in caso di ricostruzione con sagoma diversa e anche se è avvenuta con tenue dislocamento in confronto al sedime originario;

- **sconto in fattura:** a partire dal 1° gennaio 2020, sia per l'Ecobonus che per il Sismabonus, ma solo per gli interventi "*di ristrutturazione importante di primo livello*" per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro, è prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Attenzione: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell'impianto termico.

Demolizione e ricostruzione nel Sismabonus classico

In tema di “demolizione e ricostruzione”, è bene sottolineare che ci sono le premialità sulla cubatura differenziate da zona a zona: per esempio, il Piano Casa dà un premio di cubatura fino al 30%, che in Calabria diventa fino al 35%, per l'abbattimento e la ricostruzione a norma antisismica e di risparmio energetico degli edifici. Premio non applicabile in alcune zone del Paese come la zona rossa dell'area Vesuviana.

Altro aspetto molto critico che frena certi interventi è l'obbligo nella ricostruzione di mantenere la sagoma di quello abbattuto, il che può impedire un efficiente utilizzo del volume a disposizione e, come capita spesso, un miglioramento funzionale.

Le classi di rischio sismico

Per la valutazione della [classe di rischio sismico](#), anche se non più legato all'importo del beneficio, valgono Le "Linee guida per l'attribuzione della classe di rischio sismico delle costruzioni" (decreto n.58 del 28/02/2017 del M.I.T. e s.m.i.- che introduce la classificazione del rischio sismico per le costruzioni basata su 8 Classi di Rischio. Per valutare la classe, che vale per l'intero edificio e si applica a tutte le sue Unità immobiliari (U.I.), sono stati introdotti due metodi di calcolo che si basano sulla determinazioni di grandezza (PAM- Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza).



Il Superbonus 110% del Decreto Rilancio

Il cd. "[Superbonus" 110%](#) è una detrazione istituita dall'art.119 del decreto-legge 34/2020 (cd. [Decreto Rilancio](#)) **che può essere utilizzato per lavori svolti nella prima casa e nei condomini dal ??1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.**

Il Superbonus "sismico" o Sismabonus 110% vale indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell'[art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del DL 63/2013](#): **NON importa se questo miglioramento comporti il passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore.** La 'cosa' è davvero importante, visto che il Sismabonus classico differenzia non poco le percentuali di detrazione a seconda, appunto, degli 'step' di miglioramento sismico.

La detrazione, come dettagliato anche nella [guida ufficiale](#) dell'Agenzia delle Entrate, si applica per le spese

documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

- **adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
- **interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una** (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) **o due classi** (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) **di rischio inferiori** e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

Sono coperti dall'incentivo **tutti i lavori già previsti per l'ecobonus e il sismabonus**, con l'aggiunta di due tipologie importanti: **il fotovoltaico e l'acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche**. Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

NB - le agevolazioni **non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4**.

Chi può utilizzare il Superbonus

Il superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica si applica agli interventi effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di 2 unità immobiliari (prima e seconda casa);
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietा ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietа indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

NB - Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

I requisiti tecnici (Decreto Prezzi)

Si tratta del decreto che, in attuazione dell'art.14, comma 3-ter, del decreto-legge 63/2013, definisce i **requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica** del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonch  gli interventi finalizzati al **recupero o restauro della**

facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, comma 220 della legge 160/2019 e gli **interventi che danno diritto alla detrazione** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il [Superbonus 110%](#), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Per saperne di più leggi l'articolo: [Superbonus 110%: ecco il Decreto Prezzi coi requisiti tecnici e i valori limite! Il testo](#)



DEMOLIZIONE SOSTITUZIONE

Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Il Decreto Rilancio ha esteso il Superbonus alle ricostruzioni che il DL Semplificazioni sta rendendo più libere: è possibile la fruizione del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche alle ricostruzioni con aumento di volumetria.

Grazie alle modifiche - già ampiamente approfondite - introdotte dal DL Semplificazioni al dpr 380/2001, si allarga la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della ‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.

Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche per gli ampliamenti.

Per saperne di più leggi l'approfondimento: [**Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione: le novità del DL Rilancio**](#)



Riepilogo

Applicazione SUPERBONUS, riepilogo

Riepilogando:

- **prime case e seconde case in condominio** hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
- **prime e seconde case unifamiliari** hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
- la detrazione **non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9** (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

- **utilizzo per sé del credito d'imposta** e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.
- **trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori**, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un'impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l'impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Per saperne di più leggi l'articolo: [Superbonus 110%, pronti Decreto Prezzi e Decreto Asseverazioni! Le anticipazioni del ministro Patuanelli](#)



Acquisto case antisismiche

Con il cosiddetto “***Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche***” è prevista l’estensione dell’agevolazione Supersismabonus per gli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2, e 3 (quest’ultime due zone a seguito della disposizione introdotta dal DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentita dalle norme urbanistiche.

La vendita deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori. In pratica, salvo precisazioni e modifiche al D.L. Rilancio in fase di conversione in legge, le modalità operative previste sono quelle del Sismabonus.

Ecobonus Superbonus Sismabonus Bonus Facciate Ristrutturazione ... situazioni miste

... in fase di aggiornamento ...



CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito

La Cessione del Credito del Sismabonus

Gli artt. [14](#) e [16](#) del decreto legge 63/2013 prevedono la possibilità di [cedere il credito](#) corrispondente alle **detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico**, quindi sia dell'EcoBonus che del Sismabonus.

Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la [cessione del corrispondente credito ai fornitori](#) che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

In estrema sintesi, il [meccanismo delle detrazioni](#) prevede che si recuperi sotto forma di riduzione dell'imposta da pagare negli anni a venire una quota parte di spesa sostenuta per effettuare interventi di riqualificazione di edifici esistenti.

Questo presuppone almeno 3 fatti:

1. che **il soggetto abbia i soldi per sostenere la spesa**, o che sia meritorio di credito da parte di un soggetto finanziatore (leggasi banca);
2. che **il soggetto abbia una capienza fiscale** (ovvero, imposte da pagare) sufficienti ad assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta. Questo aspetto deve essere vero per l'intera durata della detrazione, implicando quindi un reddito annuo certo, abbastanza costante e "importante": se infatti la detrazione supera l'ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde parte del beneficio fiscale maturato;
3. che **il soggetto abbia una aspettativa di vita sufficiente per godere sino in fondo delle detrazioni** (ovvero, sia sufficientemente giovane per fruire di un beneficio fiscale che dura dai 5 ai 10 anni).

Cessione credito Superbonus: le novità

L'art.121 del DL Rilancio, nella sua versione definitiva, **non prevede nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi**, compresi quelli che consentono di fruire del "bonus facciate". Possibilità anche modulata sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo.

Rimandando all'[approfondimento dedicato](#) per tutti i dettagli, elenchiamo le novità in pillole della cessione del credito per il Superbonus 110%:

- il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti;

- introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
- precisati gli interventi per cui spetta l'agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
- per l'esercizio dell'opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha [implementato il software](#) Comunicazione cessione crediti/sconti (CCIRE) che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti, rendendo inoltre disponibile un manuale utente in pdf, scaricabile in allegato. La [comunicazione](#) avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell'area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l'autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando "Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".

Per saperne di più leggi l'articolo: [Superbonus 110%, ecco la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate con regole e modello cessione crediti](#)



DEFINIZIONI

Sismabonus: definizioni principali

Sismabonus

Il [Sismabonus](#) è la detrazione **Irpef o Ires (dal 50 all'85% delle spese sostenute)** riconosciuta ai **contribuenti (privati e società) che effettuano lavori** per mettere in sicurezza case e edifici produttivi in zone ad alto rischio sismico.

La misura viene riconosciuta dal 1° gennaio 2017 (istituita dalla Legge di Bilancio 2017) e può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo, per quelli utilizzati per attività produttive e per gli [interventi di demolizione e ricostruzione](#), purchè questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 5 rate annuali di pari importo.

Semplificando ulteriormente, il Sismabonus è un incentivo economico concesso dallo Stato Italiano per rendere la propria abitazione o il proprio fabbricato maggiormente resistente alle azioni sismiche.

Si tratta di mettere in sicurezza il patrimonio di fabbricati esistenti in Italia. Le classi di rischio del patrimonio immobiliare vanno dalla classe A+ (più sicura e antisismica) alla classe G (meno antisismica).

Se il fabbricato viene portato ad una classe di rischio sismico inferiore si ha diritto alla detrazione del 70% delle spese effettuate, se il fabbricato viene portato a due classi di rischio sismico inferiore si ha diritto alla detrazione dell'80%. Se l'intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni fiscali concesse per il Sismabonus passano rispettivamente al 75 % per riduzione di una classe di rischio sismico inferiore e dell'85 % per riduzione a due classi di rischio sismico inferiori.

Ecosismabonus

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. [Ecosismabonus](#)).

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

- all'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.